CAMERA DEI DEPUTATI N. 2506

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MACCANTI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI, MORELLI, RIXI, TOMBOLATO, ZORDAN, FURGIUELE

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone con disabilità, delle donne in stato di gravidanza o con prole di età non superiore a due anni e di altre categorie

Presentata il 20 maggio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato « codice », non presta adeguata attenzione agli utenti della strada più « deboli », quali possono essere le persone con disabilità ovvero le donne in stato di gravidanza o con prole di età non superiore a due anni. A tale fine si ritiene necessario modificare il codice vigente con una serie di specifiche disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge. In particolare:

1) con la lettera *a)* si interviene sull'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, del codice, che elenca i poteri del sindaco relativi alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, aggiungendo la possibilità di riservare spazi di sosta, oltre che nelle fattispecie attualmente previste (veicoli della polizia stradale, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso e servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea), anche a:

veicoli delle donne in stato di gravidanza o con prole di età non superiore a due anni munite di contrassegno speciale, denominato « permesso rosa »;

altre categorie di veicoli e di utenti per finalità pubbliche e collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;

veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del

codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

2) con la lettera *b)* si modifica l'articolo 39 del codice, che elenca la segnaletica verticale, introducendo tra i segnali di prescrizione, che rendono noti obblighi, divieti e limitazioni ai quali gli utenti della strada devono uniformarsi, la lettera *l-bis)*, che prevede altri segnali che indichino messaggi sociali e di sensibilizzazione, finalizzati alla tutela e alla sicurezza della circolazione e alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o con prole di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;

3) con la lettera *c)*, numero 1), si modifica l'articolo 158, comma 1, del codice, che elenca le fattispecie di sosta e di fermata vietate, introducendo i seguenti nuovi casi di divieto di sosta:

negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con prole di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;

negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;

negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, numero 5), che riguarda le altre categorie di utenti eventualmente individuate, per finalità pubbliche e collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;

4) con la lettera *c)*, numero 2), si interviene in materia di sanzioni, introducendo il comma 4-*bis* dell'articolo 158 del codice, che aumenta le sanzioni per la violazione del divieto di sosta e di fermata negli spazi riservati alle persone con disabilità. Per la violazione del divieto di sosta dei veicoli nei casi di sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone con disabilità ovvero in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi per le medesime persone:

la sanzione per i veicoli a tre o a quattro ruote (attualmente pari a una somma compresa tra euro 87 ed euro 345) è elevata a una somma compresa tra euro 161 ed euro 647;

la sanzione per i veicoli a due ruote (attualmente pari a una somma compresa tra euro 41 ed euro 168) è elevata a una somma compresa tra euro 80 ed euro 328;

5) la lettera *d)* modifica l'articolo 188 del codice, che disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità e delle donne munite di permesso rosa. Si prevede, novellando i commi 1 e 3, che oltre alle strutture di sosta per gli invalidi, gli enti proprietari delle strade siano tenuti ad allestire anche apposite strutture per la circolazione e la sosta delle donne munite di permesso rosa. Viene conseguentemente adeguata la rubrica dell'articolo con il riferimento alle donne munite di permesso rosa. Inoltre si modifica il comma 3, che attualmente prevede che i veicoli al servizio di persone con disabilità non siano tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo previsti nei parcheggi a tempo determinato, estendendolo alle donne munite di permesso rosa. Il nuovo comma 3-*bis* prevede, infine, che i veicoli al servizio di persone con disabilità, autorizzati ai sensi del comma 2, non siano tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento. La lettera *d)* interviene, inoltre, sulle sanzioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 188 per chi usufruisce indebitamente delle strutture per persone con disabilità: si aumentano da euro 87 a euro 168 e da euro 345 a euro 673 le sanzioni (rispettivamente minime e massime) previste dal comma 4 per chi sia privo di autorizzazione o faccia uso improprio di tali strutture. Si portano, altresì, da euro 42 a euro 87 e da euro 173 a euro 345 le sanzioni del comma 5 previste per chi usa le stesse strutture avendone diritto, ma non osservando le condizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione;

6) la lettera *e)* prevede una modifica al comma 7 dell'articolo 190 del codice, volta a consentire alle macchine per uso di persone invalide, anche se asservite da motore, di transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità;

7) con la lettera *f)* si interviene sulla decurtazione dei punti della patente di guida disciplinata dall'articolo 126-*bis* del codice, nell'ipotesi di violazione del divieto di fermata e di sosta di cui all'articolo 158, aumentando da 2 a 4 punti la decurtazione in caso di violazione del divieto di sosta, di cui al medesimo articolo 158, comma 2, lettera *g)*, cioè negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone con disabilità, nonché in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli. La lettera *f)*, inoltre, prevede, per le violazioni dell'articolo 188, la decurtazione di 6 o di 8 punti rispettivamente per le violazioni del comma 4 (usufruire delle strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità senza avere l'autorizzazione prescritta) e del comma 5 (uso delle strutture avendone diritto, ma non osservando le condizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione).

Quanto al comma 2 dell'articolo 1, esso, al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità, prevede che il collaudo degli adattamenti delle protesi per conseguire o confermare le patenti di guida dei veicoli, previsto dall'articolo 327, comma 4, del citato regolamento di esecuzione e di attuazione del codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, debba essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Vista la rilevanza che le modifiche proposte rivestono per le persone disabili e per le donne in gravidanza, è auspicabile una celere approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* riservare limitati spazi alla sosta:

1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;

3) dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con prole di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, di seguito denominato "permesso rosa";

4) a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

5) ad altre categorie di veicoli e di utenti per finalità pubbliche e collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati »;

b) all'articolo 39, comma 1, categoria C), dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

« *l-bis)* altri segnali che indicano messaggi sociali e di sensibilizzazione, finalizzati alla tutela e alla sicurezza della circolazione e alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne munite di permesso rosa »;

c) all'articolo 158:

1) al comma 2, dopo la lettera *g)* sono inserite le seguenti:

« *g-bis)* negli spazi riservati alla sosta delle donne munite di permesso rosa;

g-ter) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;

g-quater) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, numero 5) »;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Chiunque viola le disposizioni della lettera *g)* del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 161 a euro 647 per i restanti veicoli »;

3) al comma 5, le parole: « lettere *d)*, *g)* e *h)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *d)*, *h)* e *i)* »;

d) all'articolo 188:

1) al comma 1, dopo le parole: « delle persone invalide » sono inserite le seguenti: « e delle donne munite di permesso rosa »;

2) al comma 3, dopo le parole: « di persone invalide » sono inserite le seguenti: « e di donne munite di permesso rosa »;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento »;

4) al comma 4, le parole: « da euro 87 ad euro 345 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 168 a euro 673 »;

5) al comma 5, le parole: « da euro 42 ad euro 173 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 87 a euro 345 »;

6) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di donne munite di permesso rosa »;

e) all'articolo 190, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le macchine per uso di persone invalide, anche se asservite da motore, possono altresì

transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità »;

f) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-*bis*:

1) al capoverso « Art. 158 », le parole: « lettere *d)*, *g)* e *h)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *d)* e *h)* » ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: « Comma 2, lettera *g)* - 4 »;

2) il capoverso « Art. 188 » è sostituito dal seguente: « Art. 188 - Comma 4 - 6 – Comma 5 - 8 ».

2. Al fine di garantire la completa tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità, il collaudo previsto dall'articolo 327, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

3. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle disposizioni di cui al presente articolo.

PAGINA BIANCA

18PDL0102410